

# CAMERA DEI DEPUTATI N° 3574

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PASQUALIN

*Presentata il 13 marzo 1986*

**Modifica al decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, recante disposizioni in materia di imposta di bollo, di regime fiscale delle cambiali e di adeguamento della misura dei canoni demaniali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'articolo 16 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo, di regime fiscale delle cambiali e di adeguamento della misura dei canoni demaniali, venne stabilito che « i canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi quelli dovuti a titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a lire 40 000 annue »

Con la legge di conversione — la n. 692 del 1° dicembre 1981 — fu aggiunto all'articolo 16 un comma, che recita « I canoni relativi alle concessioni di alloggi assegnati dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, al personale dipendente, escluse quelle disciplinate da disposizioni legislative o re-

golamentari di carattere speciale, sono aumentati dal 30 luglio 1978, per ciascun anno e sulla base del canone annuo precedente, in ragione del 15 per cento degli importi corrisposti o da corrispondersi al 29 luglio 1978 »

In forza delle suddette disposizioni, i concessionari di alloggi demaniali devono corrispondere canoni aumentati annualmente del 15 per cento rispetto al canone dell'anno precedente e ciò senza soluzione di continuità. Il meccanismo è tale per cui i canoni risultano raddoppiati dopo quattro anni, triplicati dopo sette anni, più che quadruplicati dopo nove anni e così via.

Risulta evidente come sui concessionari interessati, tutti dipendenti dello Stato, vengano a gravare col passare del

tempo oneri sempre più difficilmente sopportabili e quello che in passato poteva essere considerato un beneficio, va trasformandosi a poco a poco in una ingiusta penalizzazione rispetto a coloro che occupano alloggi in locazione ad « equo canone ».

Infatti, fino a quando l'inflazione presentava punte superiori al 20 per cento l'onere predetto poteva avere una certa giustificazione, benché si trattasse di un incremento superiore a quello calcolato per l'equo canone in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, il quale, come è noto, viene aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nell'anno precedente. Si consideri inoltre che, mentre per gli immobili ad uso abitazione l'aggiornamento del canone di locazione ai sensi dell'articolo 24 della citata legge n. 392 del 1978, non ha trovato applicazione per l'anno 1984, come stabilito dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, nulla di analogo è intervenuto per quanto riguarda i canoni degli alloggi demaniali.

Per contro, a partire dal 1984 e ancor più dal 1985 — cioè da quando il processo

inflattivo è in forte decrescita — e soprattutto in prospettiva futura, l'aumento costante e rigido del 15 per cento annuo composto del canone appare una misura decisamente ingiustificata ed iniqua.

Va aggiunto, che in seguito alla revisione della base di calcolo dei canoni corrisposti alla data del 29 luglio 1978, disposta con circolare del Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio, n. 403 del 10 febbraio 1982, l'aumento del 15 per cento annuo si è fatto sentire più pesantemente; per non parlare delle somme talora assai ingenti che taluni concessionari hanno dovuto corrispondere per conguagli degli anni arretrati.

Da queste premesse scaturisce l'esigenza di apportare una sostanziale modifica alle disposizioni di legge sopra richiamate, in modo tale che i canoni degli alloggi demaniali, il cui ammontare è attualmente pari all'incirca al 60 per cento dei canoni dovuti in base alla legge n. 392 del 1978 per gli alloggi con analoghe caratteristiche sul libero mercato, subiscano in futuro le stesse variazioni previste per questi ultimi.

Si confida vivamente nella favorevole accoglienza ed approvazione della presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 16 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 30 luglio 1986, i canoni relativi alle concessioni di alloggi assegnati dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, al personale dipendente, escluse quelle disciplinate da disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale, sono aggiornati annualmente, sulla base del canone annuo corrisposto o da corrispondersi al 29 luglio precedente, nella stessa misura stabilita dall'articolo 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per l'aggiornamento annuo dei canoni di locazione degli immobili urbani adibiti ad abitazione ».